

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, DARE', ANGELILLI e CELASCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1965

Estensione dell'indennità di volo a tutti i sottufficiali e graduati di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, in attività di volo

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 novembre 1961, n. 1300, prevede nuove disposizioni sull'entità e sull'estensione delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

Le disposizioni al riguardo prevedono una indennità normale di aeronavigazione per gli ufficiali piloti; una indennità normale di aeronavigazione per gli ufficiali osservatori; una indennità normale di pilotaggio per sottufficiali e militari di truppa; una indennità supplementare di aeronavigazione e pilotaggio, dal generale al sergente, in determinate condizioni; una indennità di pilotaggio e di volo per il personale allievo dei corsi di pilotaggio e dei corsi di osservazione aerea; un compenso per ufficiali e sottufficiali piloti istruttori di volo; una indennità di volo per ufficiali del Genio aeronautico, del Corpo sanitario, del ruolo specialisti, del ruolo servizi e del Corpo di Commissariato; una indennità di volo per gli ufficiali del ruolo servizi, provenienti dal servizio permanente effettivo del ruolo naviganti; una indennità di volo per gli ufficiali, ruolo servizi, della categoria controllori; una indennità di volo per sottufficiali e graduati di truppa del

ruolo specialisti, con esclusione soltanto di alcune categorie; una indennità di volo per sottufficiali e graduati di truppa del Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, a qualsiasi categoria appartengano.

È prevista, inoltre, una speciale indennità di volo, in sostituzione di quella normale, per il personale facente parte di equipaggi fissi di volo.

Tutte le indennità o compensi anzidetti sono mensili. Per il restante personale militare e civile non provvisto di indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, quando compie voli comandati nell'interesse del servizio, è prevista una indennità oraria di volo.

La misura dell'indennità mensile varia, ovviamente, a seconda della sua denominazione, del ruolo di appartenenza del personale che ne usufruisce, del grado ricoperto eccetera; ma tutti gli ufficiali dell'Arma aeronautica ne usufruiscono, compresi i maestri di scherma, i maestri di banda e i cappellani.

Altrettanto non può dirsi dei sottufficiali e graduati di truppa, essendone sprovvisti soltanto quelli di essi che appartengono alle

seguenti categorie del ruolo specialisti: elettricisti, automobilisti, aiutanti di sanità e governo.

Per un opportuno confronto, si specifica che tutti gli altri sottufficiali e graduati di truppa i quali percepiscono l'indennità mensile di volo, appartengono alle seguenti categorie del ruolo specialisti e del GARat: motoristi, montatori, marconisti, fotografi, armieri, elettromeccanici, assistenti costruzioni aeronautiche, assistenti chimici, assistenti costruzioni aeronautiche, assistenti chimici, assistenti di laboratorio, addetti carburanti e lubrificanti, sperimentatori di volo, elettronici filo, radio-radar, armamento, teleguida, esplosivi, informazioni tecniche, assistenti edili, impianti demanio, addetti mezzi speciali, assistenti meteo.

È bene infine precisare che l'indennità prevista per il personale del GARat (Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici) è di misura

inferiore a quella prevista per il personale del ruolo specialisti delle categorie ammesse.

Ora non è facile comprendere perchè detta indennità è prevista come compenso mensile per un sottufficiale o graduato del GARat che sia, ad esempio, assistente o informatore tecnico o addetto al carburante-lubrificante, e così via; e non debba essere attribuita ugualmente a un pari grado della stessa Arma che sia elettricista o di governo eccetera.

Proprio dall'esame delle categorie che tanto estesamente ne beneficiano, si può dedurre che le indennità mensili tendono a generalizzare adeguatamente un miglioramento del trattamento economico.

Da tale miglioramento non è giusto escludere solo il personale delle categorie più sopra specificate, al quale sarebbe opportuno estendere l'indennità mensile di volo almeno nella misura minima prevista per il personale pari grado del GARat.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'indennità mensile di volo prevista per i sottufficiali e graduati di truppa del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici (GARat), è estesa ai sottufficiali e graduati di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, delle categorie elettricisti, automobilisti, aiutanti di sanità e governo.

### Art. 2.

Agli oneri relativi derivanti dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965.